



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n.30.*

Repertorio atti n. **171** /CU del 14 dicembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 6 dicembre 2017:

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile* con la finalità di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 *Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile* che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale di protezione civile e le relative funzioni;

VISTO il testo dello schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n.30* nella formulazione approvata in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2017, inviato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n.12248 del 15 novembre 2017;

VISTA la nota di diramazione n. 17815 del 16 novembre 2017, con la quale il provvedimento di cui sopra è stato inviato a tutte le Amministrazioni interessate dall'azione di Protezione civile;

VISTI gli esiti della seduta di Conferenza Unificata del 16 novembre 2017, al cui ordine del giorno, attesa l'urgenza, il provvedimento era stato iscritto e nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ne ha richiesto il rinvio a successiva seduta, al fine di poterne sviluppare la discussione sia sul piano tecnico che politico;

PRESO ATTO che l'iscrizione dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 16 novembre 2017 ha determinato la decorrenza dei termini in quanto lo strumento dell'intesa, di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 281/97, prescritto nella sopra citata legge delega 30/2017 all'art. 1 comma 5, prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata;

VISTE le risultanze delle riunioni tecniche del 24 e del 30 novembre 2017, nel corso delle quali sono stati presentati documenti contenenti proposte emendative, oggetto di esame e discussione, le cui conclusioni, a livello tecnico, sono state prodotte dal Dipartimento della Protezione civile realizzando tre documenti, relativi agli emendamenti presentati dalle Regioni, dall'ANCI e dai





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, diramati dalla Segreteria di questa Conferenza con la nota n. 19003 del 5 dicembre 2017 (all. 1);

VISTI gli esiti della seduta del 6 dicembre 2017, nel corso della quale la Conferenza Unificata ha deciso di rinviare il provvedimento al fine di trovare un accordo politico per raggiungere l'intesa sugli argomenti emersi nel corso della seduta;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione civile n. 77408 del 13 dicembre 2017, contenente emendamenti aggiuntivi condivisi, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza il successivo 14 dicembre con nota n. 19600 (all. 2);

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, nel corso della quale:

- le Regioni esprimono l'intesa sul testo recante le modifiche accordate in sede tecnica e formalizzate nelle note n. 19003 del 5 dicembre 2017 e n. 19600 del 14 dicembre 2017 della Segreteria di questa Conferenza, espungendo l'emendamento concernente il comma aggiuntivo 2 dell'articolo 46, che viene ritirato, con la richiesta al Governo ad aprire un apposito tavolo tecnico entro 45 giorni dall'approvazione dello schema di decreto legislativo in discussione, al fine di chiarire l'attuazione dell'art. 46 specificatamente per quanto concerne le professionalità interessate ai fini della contrattazione nei diversi comparti;
- l'ANCI, anche a nome dell'UPI, esprime l'intesa;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Antonio Narddeo



Il Presidente

Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa

AP

2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito n.4.15/2017/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019003 P-4.37.2.15
del 05/12/2017



18339163

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
per_interoperabilita@pec.governo.it
- Dipartimento della protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero delle infrastrutture e trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
affarilegislativi.prot@pec.interno.it
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilifuoco.it
- Ufficio affari legislativi e parlamentari
uff.affarilegislativi@cert.vigilifuoco.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
sindacatoispettivo@pec.minambiente.it

di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Difesa

- Gabinetto
udc@postacert.difesa.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca

Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale

Ufficio legislativo
legislativo@cert.esteri.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Coordinatrice per la Protezione Civile

presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Emilia-Romagna - Coordinatrice
vicaria per la Protezione Civile

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

CSR PEC LISTA 3

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città e
Autonomie locali

per interoperabilità

CP



Residenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia (ANCI)

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI)

upi@messaggipec.it

Oggetto: *Intesa sullo schema di decreto legislativo recante Riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30.*

Si trasmettono in allegato le note del Dipartimento protezione Civile n. 75059 e 75220 del 4 dicembre 2017, relative alle risultanze delle riunioni tecniche tenute presso la sede di questa Conferenza.

A seguito del confronto sviluppato con le Regioni, gli Enti Locali e i Ministeri interessati, il Dipartimento ha prodotto tre documenti, rispettivamente relativi all'accoglimento delle proposte avanzate dalla Commissione speciale Protezione civile delle Regioni, a quelle della conferenza dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle proposte avanzate dall'ANCI.

Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 6 dicembre prossimo.

Il Direttore

Cons. Adriana Piccolo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddeo

Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Ing. Fabrizio Curcio

Segretariato Generale

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante: "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile".

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto per trasmettere, in allegato alla presente, le risultanze delle riunioni effettuate in sede tecnica presso la Segreteria della Conferenza Unificata in relazione alle proposte emendative presentate dalla Commissione speciale 'Protezione Civile', della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano (all.1). Si coglie l'occasione per evidenziare i positivi frutti del confronto sviluppato, grazie al coordinamento posto in essere dalla Segreteria della Conferenza Unificata, che hanno consentito di condividere con le rappresentanze delle Regioni, degli enti locali e dei Ministeri presenti, un'ampia e articolata serie di modifiche migliorative del provvedimento in esame, evidenziate nel documento allegato (e in quello che sarà successivamente trasmesso a valle delle ultime note di ANCI).

In relazione alle ulteriori proposte emendative presentate separatamente dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano con note del 30 novembre e 2 dicembre u.s., si allega lo specifico documento comprensivo delle valutazioni dello scrivente Dipartimento e delle relative proposte di accoglimento e non accoglimento (all.2). Al riguardo si rappresenta che, ad avviso dello scrivente, la clausola di salvaguardia apposta, significativamente, all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto delegato, costituisce idonea e sufficiente garanzia di portata generale dei regimi speciali tutelati dagli statuti di autonomia. L'anticipazione della clausola di salvaguardia all'articolo 1, infatti, indirizza la lettura di tutti gli articoli successivi, costituendone presupposto di ordine generale. Nel prosieguo del testo, pertanto, riferimenti specifici sono stati accolti unicamente se

ritenuti strettamente necessari in considerazione delle materie trattate, a fronte dell'esigenza di individuare, in modo univoco, l'aggregato composto dai soggetti istituzionali titolari di potestà legislativa in materia di protezione civile, fatta salva la differenza tra potestà esclusiva o concorrente dagli stessi rispettivamente esercitata in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali. Quanto, in particolare, ai temi delle Direttive presidenziali, di cui all'art. 15 dello schema di provvedimento, si evidenzia che lo strumento, esistente dal 2002, è stato già proficuamente utilizzato in molteplici ambiti di attività e che, in nessun caso, sono insorti contenziosi con le Province autonome di Trento e di Bolzano, essendo correttamente sempre previste, all'interno delle citate Direttive, specifiche disposizioni di salvaguardia dei regimi di autonomia esistenti. Disposizioni che, anche in ragione di quanto stabilito all'art. 1, comma 4, dello schema di provvedimento, continueranno a garantire la piena conformità costituzionale dei citati provvedimenti che, peraltro, sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Unificata, come tassativamente previsto dal citato art. 15. La proposta emendativa riferita all'art. 29, comma 1, infine, è accolta nella riformulazione concordata con il competente Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ci si riserva, inoltre, di trasmettere le risultanze riferite alle proposte emendative presentate dall'ANCI, non appena perverrà il relativo file.

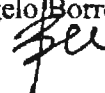
Nel richiamare, infine, che, in sede di riunione del 30/XI, la rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si è riservata una valutazione complessiva delle proposte accolte a seguito del collazionamento del testo conclusivo, si rappresenta che in relazione alle seguenti proposte emendative contenute nel documento in allegato 1, sono in corso di acquisizione i definitivi orientamenti dei dicasteri interessati per competenza, non presenti in sede di riunioni tecniche:

- art. 1, comma 4, ultimo periodo (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi);
- art. 2, comma 4, lettera h) (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- art. 35, commi 1, lettera b), 2 e nuovo comma 3 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

- art. 46, comma 2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Antonella Nicotra



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N.º
Risposta al Foglio del
N.º

Mod. 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° CG/0075220

Roma, del 04/12/2017 *20*

----- USCITA -----

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddeo

Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Ing. Fabrizio Curcio

Segretariato Generale

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30,
recante: "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di sistema nazionale della protezione civile".

Si fa seguito alla nota prot. CG/75059 in data odierna, per trasmettere, in allegato alla
presente, le risultanze delle riunioni effettuate in sede tecnica presso la Segreteria della Conferenza
Unificata in relazione alle proposte emendative presentate dall'ANCI (all.1).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO	EMENDAMENTI REGIONI	
CAPO I Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile Art. 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile) (Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992) <i>Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017</i> 1. Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. 2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.	CAPO I Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile Art. 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile) (Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992) <i>Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017</i> 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.. 2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini	ACCOLTO

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Art. 2 (Attività di protezione civile) (Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e	dell'esercizio della potestà legislativa concorrente. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve inoltre le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ad altre Regioni in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione. Art. 2 (Attività di protezione civile) (Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: 4. Le Disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Sono fatte salve, inoltre, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione. (Sono in attuazione PCM su ultimo periodo)
--	---	---

gestione delle emergenze, e al loro superamento. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18; c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;	superamento. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio, come disciplinato dall'art.17, c di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata	NON ACCOLTO
---	--	--------------------

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile; g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile. 5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;	dall'articolo 18; c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale; d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile; g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della	
--	--	--

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione; c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti; d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22. 6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. 7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle	funzione di protezione civile; i) la partecipazione alle politiche di pianificazione territoriale e alle procedure tecnico amministrative di gestione del territorio. 5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione; b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione; c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti; d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22. 6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE <i>Le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza; (PARET/MATTM)</i> ACCOLTO
---	--	--

attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992;

Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L.

401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL

78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che,

assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992;

Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L.

401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL

78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà,

secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di	differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Sindaci, e i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa ad esse attribuita. limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente	ACCOLTO ACCOLTO ACCOLTO NON ACCOLTO
---	--	---

protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.	del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali,	VEDI RIFORMULAZIONE ALLA PROPOSTA AVANZATA CON DOCUMENTO SEPARATO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
--	---	---

costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperti dal vincolo

dati personali, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992;
Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle

di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui

attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI. Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017</i> 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di	all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI. Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017</i> 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Presidenti delle Regioni, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.	NON ACCOLTO NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	---	--

protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia; a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali; e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui	Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale, in numero adeguato alle funzioni da svolgere e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, e della rete dei centri funzionali e per i presidi territoriali;	DOPO 'AMBITI TERRITORIALI' AGGIUNGERE: 'e alle funzioni' ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: Sostituire le parole: "in numero adeguato alle funzioni da svolgere" con la seguente: "adeguato" ACCOLTO
--	--	---

all'articolo 2.

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

SEZIONE I

Eventi di protezione civile

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

SEZIONE I

Eventi di protezione civile

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma

**SOPPRIMERE LE PAROLE:
"di rilievo locale"**

coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. SEZIONE II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile	coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. SEZIONE II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile	ACCOLTO SOPPRIMERE LE PAROLE: "di rilievo regionale" SOSTITUIRE LE PAROLE "natura <u>ed</u> estensione" con le seguenti: "natura <u>e</u> estensione" NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	--	--

Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) <i>(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale: a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un	Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) <i>(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale: a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di	NON ACCOLTO
---	---	---------------------------

osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile; b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15; d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti; f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;	protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile; b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15; d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;	
--	--	--

g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo; h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;	f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo; h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via	NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	--	---

m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE. 2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.	bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE. 2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base	
---	--	--

di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9

(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità amministrativa territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità amministrativa territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto

Art. 9

(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della

protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali; d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità	protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo d'intesa con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali; d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le	previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, in raccordo nell'immediatezza dell'evento, d'intesa con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali; d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali
--	--	---

di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi; f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali. 2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4. 3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al	modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale; f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali a livello provinciale, comunale o di ambito. 2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4. 3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre	esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della giunta regionale: f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali territoriali, a livello comunale o di ambito. 2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4. 3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al
--	---	---

soccorso. Art. 10 (Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) (Art. 11, comma 1, L. 225/1992) Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017 1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. 2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui	istituzioni tenute al soccorso. 3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Sono altresì fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 e 25. Art. 10 (Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) (Art. 11, comma 1, L. 225/1992) Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017 1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, il concorso per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte, fatte salve le competenze in capo al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e	3. Continuano ad applicarsi Sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24. PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE: Sostituire le parole: "di eventi calamitosi" con le seguenti: "degli eventi calamitosi di cui al presente decreto" NON ACCOLTO NON ACCOLTO
---	--	--

all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti. 3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7. 4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.	Speleologico di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero delle Regioni e delle Province autonome in materia di urgenza ed emergenza medica e di elisoccorso e delle Regioni di cui all'art. 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353. 2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché il concorso per la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti. 3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7. 4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Sostituire le parole: "il concorso per la messa in sicurezza," con le seguenti: "le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti,"</i>
---	---	---

Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione; b) gli indirizzi per la predisposizione dei	Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017 1. Le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè delle attività di cui ai commi 6 e 7, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione dei piani del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione; b) gli indirizzi per la predisposizione	NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO) ACCOLTO NON ACCOLTO
---	---	--

piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in	dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani, prevedendo specifiche misure in caso di inadempienza; c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza oneri a carico delle Regioni; cc) il coordinamento tecnico-logistico sugli eventi di cui all'art.7, attraverso la Sala Operativa Regionale, anche mediante un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della Protezione Civile, le Prefetture ed i Comuni; d) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e	NON ACCOLTO ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>"le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali;"</i> ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>La gestione della sala operativa regionale, volta <u>anche</u> ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;</i> ACCOLTO
--	---	---

occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11; f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;	semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; a tal riguardo, per assicurare la presenza del personale in forza negli uffici regionali di protezione civile, la Regione è autorizzata a disciplinare le deroghe di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lsg. 8 aprile 2003 n.66 e ss.mm.ii.; e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9 8, e 25, comma 11; f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi volti al superamento dell'emergenza in caso di emergenza di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Dopo le parole. "all'articolo 7" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni"</i> ACCOLTO ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
---	--	--

~~relativo piano di protezione civile, ferme restando le competenze del Prefetto, relativamente alle strutture operative statuali, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10;~~

le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

f) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3, lett. a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'art. 7;

g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di

ACCOLTO

g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle

normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi	vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; gg) l'attivazione dei moduli europei di protezione civile nel caso di formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione Europea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29; h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'art. 29;</i>
--	--	--

regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le	programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a-b), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze; n) favorendo le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali e agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le	ACCOLTO ACCOLTO ACCOLTO
--	---	--

Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. 3. Le Regioni, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. 4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia. Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio	Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. 3. Le Regioni favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale provinciale e comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. 4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia. Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della	(LA NORMA E' ESPRESSAMENTE RIFERITA AL 'PIANO REGIONALE' NON PREVISTO PER LE PP.AA.) PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE: <i>Sostituire parole: "provinciale e comunale" con le seguenti: "comunale o di ambito"</i> NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
--	--	--

nazionale della protezione civile) (Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012) Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017 1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui	protezione civile) (Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012) Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017 1. Lo svolgimento in ambito comunale e con riferimento alle strutture di appartenenza, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei primi soccorsi è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, e con riferimento alle strutture di appartenenza, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei primi soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
---	--	---

all'articolo 11, comma 1, lettera a); b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di	all'articolo 11, comma 1, lettera a); b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione. Nel caso di mancata attuazione della presente disposizione, la Regione potrà applicare i poteri sostitutivi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile; f) al verificarsi delle situazioni di	NON ACCOLTO NON ACCOLTO (Tema rinviato ad osservazioni, ai fini di interventi successivi)
---	--	---

emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.	emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 <u>gli indirizzi regionali dell'art 11, comma 1 lett. b)</u>; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della	ACCOLTO ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Sostituire le parole da "comunale" alla fine della frase con le seguenti: "comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);"</i>
---	--	--

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in	competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. . 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il	
---	--	--

occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale. 6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione. 8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.	costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale. 6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al prefetto, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione. 8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.	ACCOLTO NON ACCOLTO NON ACCOLTO
--	---	--

Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. 2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi	Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;	ACCOLTO
---	---	--

professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile. 5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della	g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. 2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile. 3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile. 5. Le modalità e le procedure relative al	NON ACCOLTO NON ACCOLTO
---	---	---------------------------------------

difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo

concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca

del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29. 2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri	il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29. 2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative con valenza nazionale nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei	ACCOLTO
---	---	----------------

decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative) (Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005) Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017	confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative) (Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005) Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017	
--	--	--

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative

strutture operative nazionali interessate. 4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche. 5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.	nazionali interessate. 4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche. 5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.	<i>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</i>
CAPO III Attività per la previsione e prevenzione dei rischi Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile) (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992) Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit	CAPO III Attività per la previsione e prevenzione dei rischi Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile) (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992) Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischio: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, valanghivo, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi e di interfaccia e da ondate di	<i>NON ACCOLTO</i> <i>NON ACCOLTO</i>

idrico e da incendi boschivi. 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. 3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. Art. 17 (Sistemi di allertamento) (Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017 1. L'allertamento del Servizio nazionale di	calore. 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. 3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. Art. 17 (Sistemi di allertamento) (Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un	
--	--	--

protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21; - b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche	sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21; b) per le altre tipologie di rischio, i	ACCOLTO
--	---	----------------

esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21. 3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di	prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21. 2bis) Le Regioni provvedono a realizzare, integrare e potenziare le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza per l'adeguamento alle finalità di protezione civile nell'ambito della rete dei Centri Funzionali. 3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti	NON ACCOLTO NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	---	--

protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività. 4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in	relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività. 4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o Agenzie da queste delegate, sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Dopo le parole: "le Regioni", inserire le seguenti: "e gli enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze"</i>
---	--	---

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO
PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO)

NON ACCOLTO
(ASSORBITO DALL'EMENDAMENTO ACCOLTO ALL'ART. 1,
COMMA 1)

idrauliche, geotecniche e ambientali per finalità di protezione civile, sono dichiarati servizi di pubblica utilità.

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), definiti su base provinciale e

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma

comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono	+ 3, lettera l), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione	ACCOLTO
--	--	----------------

disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 19 (Ruolo della comunità scientifica) (Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001) Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017 1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali. 2. -La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività: a) attività ordinarie e operative condotte in	civile, e del relativo monitoraggio, e aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 19 (Ruolo della comunità scientifica) (Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001) Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017 1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali. 2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:	ACCOLTO NON ACCOLTO
---	---	-----------------------------------

favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo; b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine; c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari; d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse. Art. 20 (Commissione Grandi Rischi) (Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001) Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017 1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale	a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo; b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine; c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari; d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse. Art. 20 (Commissione Grandi Rischi) (Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001) Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017 1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione	
--	--	--

per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992;

Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che

nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992;

Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e

possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. 2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile. 3. Il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza. 4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio. 5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.	innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. 2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile. 3. Il Dipartimento della protezione civile può, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza. 4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio. 5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Sostituire le parole da "Il Dipartimento" fino a "Trento e di Bolzano" con le seguenti: "Le componenti del Servizio nazionale"</i> <i>CON PREVISIONE DI SPECIFICA INTEGRAZIONE ALLA R.T. CHE PRECISI CHE, RELATIVAMENTE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI, GLI EVENTUALI ONERI SONO A CARICO DEI RISPETTIVI BILANCI (MEF).</i>
--	---	--

Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile) <i>(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)</i> Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.	Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile) <i>(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)</i> Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. 3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa definiscono	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:
---	--	------------------------------------

CAPO IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) (Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a	provvedimenti con finalità analoghe per assicurare il coordinamento e la gestione di piani in azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio. CAPO IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) (Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del	<i>Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: ", con oneri a carico dei propri bilanci"</i> E CORREZIONE REFUSO: <i>"piani di azioni integrate"</i> NON ACCOLTO ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali</i>
--	--	---

supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24. 2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo	Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e loro del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24. 2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in	<i>disponibili</i> NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
--	--	--

procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15. 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci. Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1,</i>	essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15. 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci. Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1, comma</i>	NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
--	--	--

<i>comma 422, L. 147/2013)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017</i> 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui	<i>422, L. 147/2013)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017</i> 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le	<i>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</i> <i>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</i>
--	--	---

all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura	emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 1. Queste disposizioni si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 33 del DPR 22 marzo 1974, n. 381. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di	NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	---	--

dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti	cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e	
--	---	--

delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale. Art. 25	degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale. Art. 25	<i>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</i> <i>ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</i>
--	--	---

(Ordinanze di protezione civile) (Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi	(Ordinanze di protezione civile) (Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione	
--	--	--

pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze	interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi strettamente connesso all'evento e finalizzate finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione	NON ACCOLTO ACCOLTO NON ACCOLTO ACCOLTO ACCOLTO
--	---	--

urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e	e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), privilegiando le misure di delocalizzazione, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Sostituire le parole "privilegiando le" con le seguenti: "anche attraverso"</i>
---	---	--

strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.	dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza	
--	--	--

dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

7 bis Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalle ordinanze di protezione civile il Commissario delegato può assumere personale qualificato a tempo determinato e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti straordinari attribuiti.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari

NON ACCOLTO

delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. Per quanto riguarda il personale eventualmente assunto a tempo determinato per la gestione dell'emergenza, i costi gravano sui fondi assegnati per la contabilità speciale.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di

NON ACCOLTO

di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.	monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 10 bis In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore	RITIRATO IN SEDE DI RIUNIONE DEL 28/11
--	--	---

dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

11. Le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative ~~regionali~~ vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

12. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

RITIRATO IN SEDE DI RIUNIONE DEL 28/11

Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente	sino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita . Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni	
---	---	--

individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili. 2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5. 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5. Art. 27 (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Per l'attuazione delle ordinanze di	finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili. 2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5. 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5. Art. 27 (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto	
---	--	--

protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali. 2. Le risorse stanziare a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione delle delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite. 3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziare a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.	previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali. 2. Le risorse stanziare a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione delle delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite. A tale riguardo gli interventi che saranno programmati potranno essere avviati a valere sulle assegnazioni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dalle somme effettivamente versate nella Contabilità Speciale. 3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziare a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle	ACCOLTO NON ACCOLTO
---	--	-----------------------------------

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati i girofondi tra contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento

Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto

degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati i girofondi tra contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse. 7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di	nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse. 7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono	
--	---	--

pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali. 9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. 10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli. 11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni. Art. 28	privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscetibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali. 9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. 10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli. 11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni. Art. 28	
--	--	--

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi) (Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998) Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017 1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera e) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente: a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;	(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi) (Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998) Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017 1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera e) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente: a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed	ACCOLTO ACCOLTO
--	--	-------------------------------

b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale; c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento; d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza. 2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.	estensione; b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale; c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento; d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza; • e) i contributi di cui alla lettera c) sono subordinati alla valutazione che gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino vengano effettuati in modo da garantire una sensibile	ACCOLTO RITIRATO IN SEDE DI RIUNIONE DEL 28/11
---	--	--

Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per	Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e ad esclusione del soccorso a territori stranieri membri dei Gruppi europei di cooperazione territoriale, la partecipazione del Servizio nazionale agli	Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e ad esclusione del soccorso a territori stranieri membri dei Gruppi europei di cooperazione territoriale, la partecipazione del Servizio nazionale agli 2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria. ACCOLTO NELLA RIFORMULAZIONE CONCORDATA CON MAECI E RIPORTATA NEL DOCUMENTO PROPOSTO DALLE PP.AA. DI TN E BZ
---	--	---

quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di "*deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero*".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla '*Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)*' istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del

interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di "*deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero*".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla '*Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)*' istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui

Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. Articolo 30 (Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile) (Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017 1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri -	all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. Articolo 30 (Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile) (Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017 1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli	
---	--	--

Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia. CAPO V	operatori ad esso appartenenti. 2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia. CAPO V	
--	--	--

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile <u>SEZIONE I</u> Cittadinanza attiva e partecipazione Art. 31 (Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017 1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile. 2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di	Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile <u>SEZIONE I</u> Cittadinanza attiva e partecipazione Art. 31 (Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017 1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile. 2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di	
---	---	--

protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione. 3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni. 4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività. 5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi.	ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione. 3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni. 4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività. (LA PRECEDENTE RICHIESTA DI SOPPRESSIONE DEL COMMA E' STATA RITIRATA)	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità.</i>
--	---	--

A tal fine i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)
(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)
Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone

5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali e territoriali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)
(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)
Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci

e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. 3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1. 4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41,	risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. 3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.	
---	--	--

comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo. 5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata; b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;	4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo. 5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata; b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei	
--	---	--

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità. 6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo. <u>SEZIONE II</u> Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile Art. 33 (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) <i>(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m</i>	periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati; c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità. 6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo. <u>SEZIONE II</u> Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile Art. 33 (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) <i>(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53. D.</i>	
---	---	--

lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016;
Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma
6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R.
194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla

Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e

predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34; b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con	revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34; b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto	
---	--	--

il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2,

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo

garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione. 2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. 3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. 4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. 5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di	unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione. 2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. 3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. 4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma	
--	--	--

cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. 6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale. Art. 35	4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a disciplinare le modalità per richiedere l'iscrizione nei propri elenchi territoriali. 5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. 6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale. Sono fatti salvi gli emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, lettera a), appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 35	NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO) NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	--	---

(Gruppi comunali di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero	(Gruppi comunali di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Regione sulla base di apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale il volontario che ha ottenuto il maggior numero di	NON ACCOLTO NON ACCOLTO (VEDI PROPOSTA ANCI, CHE VIENE ACCOLTA)
--	---	---

di consensi degli aderenti al Gruppo comunale. 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Art. 36 (Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti	consensi nella definizione su base elettiva del loro quadri è nominato dal Sindaco un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimo, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale. 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono iscrivere i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Art. 36 (Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti	NON ACCOLTO NON ACCOLTO INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 3: 3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
--	--	---

nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53. Art. 37 (Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello	nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53. Art. 37 (Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione	
---	--	--

nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:

- a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
- b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui

civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:

- a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
- b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e

all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale. 2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione: a) agli obblighi ai quali sono soggetti i	della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale. 2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione: a) agli obblighi ai quali sono soggetti	
---	--	--

beneficiari dei contributi; b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale; d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari. Art. 38 (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in	i beneficiari dei contributi; b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale; d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari. Art. 38 (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile,	
--	---	--

materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2. 3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40. Art. 39 (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)	con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2. 3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40. Art. 39 (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)	
---	--	--

<i>Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</i> 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o	<i>Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</i> 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze	
---	---	--

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni	integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei	
--	---	--

continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione. 4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a	rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione. 4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a	
--	---	--

quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10, 13 e 15 D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per

quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10, 13 e 15 D.P.R. 194/2001) **Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017**

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di

le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero, i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche	attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero, i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile	
--	---	--

agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *"Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

anche agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *"Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41 (Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34,	Art. 41 (Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione e Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è	NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)
---	--	--

comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile. 2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.	assicurato dal Dipartimento della protezione civile. 2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto	
--	--	--

281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate. 3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività. 4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita	legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate. 3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività. 4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la	
---	--	--

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione".

Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, **ivi compreso il concorso alla gestione delle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza,** assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "Fondo nazionale di

NON ACCOLTO

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma, 1, , lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in

protezione civile per le attività di previsione e prevenzione".

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma, 1, , lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli

apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali". Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile) (Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L. 266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004) Articolo 1, comma 1, , letterae i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017 1. Il "Fondo regionale di protezione civile", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. Art. 46 (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile) (Articolo 3-bis, L. 225/1992)	utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali". Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile) (Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L. 266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004) Articolo 1, comma 1, , letterae i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017 1. Il "Fondo regionale di protezione civile", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed al cofinanziamento delle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza. 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. Art. 46 (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)	NON ACCOLTO
---	--	--------------------

<i>Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017</i> 1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali. CAPO VII Norme transitorie, di coordinamento e finali Articolo 47 (Coordinamento dei riferimenti normativi) <i>Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017</i> 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.	<i>(Articolo 3-bis, L. 225/1992)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017</i> 1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali. 2. Al fine di definire uno specifico ruolo per gli operatori di protezione civile, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) avvia apposite attività negoziali volte all'adeguamento dei contratti collettivi dei vari comparti del pubblico impiego interessati. CAPO VII Norme transitorie, di coordinamento e finali Articolo 47 (Coordinamento dei riferimenti normativi) <i>Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017</i> 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992,	PER DPC OK PARERE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E MEF
---	---	--

In particolare:		
a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;		
b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;	b)	citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;	c)	gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
d) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto ;	d)	l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
e) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;	e)	l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto ;
f) l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29,	f)	l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
	g)	l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29, comma 1;
		gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti

comma 1; g) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9; h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto; i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto; l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto; m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla	agli articoli 7 e 9; h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto; i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto; l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto; m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto; o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto	
---	---	--

legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto; o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto; p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto; q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto; s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi	legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto; p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto; q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto; s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto; t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992,	
---	--	--

3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto; t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto; bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;	citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto; bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto; cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto; dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della	ACCOLTO
---	--	----------------

presente decreto; cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto; dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.	legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.	
Art. 48 (Abrogazioni) Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017	Art. 48 (Abrogazioni) Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017	
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) l'articolo 23-<i>sexies</i>, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194; e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-<i>ter</i>, 4-<i>ter</i>,	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) l'articolo 23-<i>sexies</i>, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194; e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-<i>ter</i>, 4-<i>ter</i>, 5 e 6, del decreto-legge 7	

5 e 6, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.	settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.	
--	---	--

Art. 49 (Clausola di invarianza finanziaria) <i>Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017</i> 1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 50 (Norme transitorie e finali) <i>Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017</i> 1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata	Art. 49 (Clausola di invarianza finanziaria) <i>Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017</i> 1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Al fine di garantire le funzioni di presidio delle sale operative e dei centri funzionali decentrati, le Amministrazioni competenti possono derogare alle disposizioni di cui al precedente comma 1, prevedendo che la spesa sostenuta per il personale impiegato non sia computata nei limiti di spesa fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 50 (Norme transitorie e finali) <i>Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017</i> 1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o	NON ACCOLTO
---	--	--------------------

in vigore. 3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.	emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. 3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.	
--	--	--

PROPOSTE TRENTO E BOLZANO (presentate con note separate il 30/XI/2017 e il 2/XII/2017)

RICHIESTE ACCOLTE (evidenziate nel testo, con eventuali riformulazioni):

- art. 3, comma 2, lettera b), nella riformulazione indicata limitatamente al riferimento alle PP.AA. che hanno competenza primaria nelle materie indicate;
- art. 7, comma 1, lettera b);
- art. 9, comma aggiuntivo 3-bis, integrando il riferimento nel nuovo testo del comma 3 dell'art. 9, come riformulato nel documento generale della Commissione Speciale 'Protezione Civile';
- art. 11, comma 1;
- art. 24, comma 9;
- art. 25, comma 11;
- art. 29, comma 1, nella riformulazione indicata, concordata con il competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

TUTTE LE ALTRE RICHIESTE SONO NON ACCOLTE, PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE NELLA NOTA DI TRASMISSIONE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 1, commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa al il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1

(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
4. ~~Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.~~

Art. 2

(Attività di protezione civile)

(Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
 - b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
 - c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;
 - d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;
 - g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.
5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
 - b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
 - c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti;
 - d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:
 - a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
 - b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
 - a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
 - b) ~~le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile le Regioni e lo Stato ordinario, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, titolari della potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;~~ ACCOLTO CON LE MODIFICHE INDICATE
 - c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.

3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

*(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

Art. 6

(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)

*(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017*

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni ~~e delle Province autonome di Trento e di Bolzano~~, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
 - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
 - b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
 - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
 - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di

- specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

SEZIONE I

Eventi di protezione civile

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ~~nei limiti nell'esercizio~~ della rispettiva potestà legislativa; **ACCOLTO**
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

SEZIONE II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
 - a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di

- aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
- b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
 - c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
 - d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
 - e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
 - f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
 - h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
 - i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
 - m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9**(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)***(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)***Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017**

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:
 - a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
 - b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
 - c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;
 - d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
 - e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi;
 - f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.

3bis. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ACCOLTO NELLA RIFORMULAZIONE DELL'INTERO ARTICOLO PROPOSTA A RISCONTRO DEL DOCUMENTO GENERALE DELLA CSPC.

Art. 10**(Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)***(Art. 11, comma 1, L. 225/1992)***Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017**

1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.

Art. 11

(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. ~~Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano~~ l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: **ACCOLTO**
 - a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;
 - b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
 - c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;
 - f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10,

- dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
- g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
 - i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
 - l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, , le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
3. Le Regioni, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni ~~e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano~~ assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 12

(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni

contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
 - e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
 - f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
 - g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
 4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
 - a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante

aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.

6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
 - a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
 - g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
3. Le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)

(Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di

Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate.
4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni ~~e delle Province autonome di Trento e di Bolzano~~, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche. **Le direttive previste da questo articolo non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che stipulano con il Dipartimento della protezione civile appositi accordi ai fini del coordinamento dell'esercizio delle proprie competenze esclusive con i contenuti tecnici ed operativi recati dalle direttive previste da questo articolo.**
5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

CAPO III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16

(Tipologia dei rischi di protezione civile)

(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992)

Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17

(Sistemi di allertamento)

(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:
 - a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
 - b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano **e di quanto previsto dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 4.** La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
 - a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;
 - b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
 - c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni centrali

competenti e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
 - a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
 - b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
 - c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
 - d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

Art. 19

(Ruolo della comunità scientifica)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
 - a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
 - b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
 - c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
 - d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Art. 20

(Commissione Grandi Rischi)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

Art. 22

(Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

CAPO IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23

(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione ~~e Provincia autonoma~~ interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni ~~e Province autonome~~ e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si

proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 24

(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali

istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni ~~e Province autonome~~ e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale. **ACCOLTO**

Art. 25

(Ordinanze di protezione civile)

(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)
Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa

delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
 - c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
 - d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;
 - e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
 - f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale,

successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i conseguenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ~~nei limiti nell'esercizio della~~ propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7. **ACCOLTO**

Art. 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.
2. Le risorse stanziare a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione delle delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite.
3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziare a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati i girofondi tra contabilità speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere

prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Nel limite del saldo positivo di cui al precedente periodo, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine

previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

Art. 28

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998)

Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera e) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
 - a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
 - b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
 - c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
 - d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Art. 29

(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 ~~e ad esclusione del soccorso a territori stranieri membri dei Gruppi europei di cooperazione territoriale, costituiti ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88~~, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di

“deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero”. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le regioni e le province autonome possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. **ACCOLTO CON LE MODIFICHE INDICATE, CONCORDATE CON IL MAECI**

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla *‘Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)’* istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 30

(Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile)

(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

CAPO V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

SEZIONE I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

(Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività.
5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali e territoriali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
 - a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
 - b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
 - c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

SEZIONE II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 33

(Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
 - b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs.

117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
 - a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. **Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.**
5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *"Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale. **Sono fatti salvi gli emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, lettera a), appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano.**

Art. 35

(Gruppi comunali di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali **possono essere iscritti** ~~si iscrivono~~ negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
 - a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
 - b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a

- conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
 3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
 - a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
 - b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
 - c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
 - d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 38

(Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera

di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10, 13 e 15 D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero, i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *"Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41**(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)**

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 42**(Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)**

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
 - a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
 - b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, letterae i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "*Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione*".
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma, 1, , letterae i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "*Fondo per le emergenze nazionali*".

Art. 45

(Fondo regionale di protezione civile)

(Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L.266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004)

Articolo 1, comma, 1, , letterae i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Il "*Fondo regionale di protezione civile*", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

Art. 46

(Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

(Articolo 3-bis, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017

1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

CAPO VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47

(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

- a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
- b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
- c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
- d) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- e) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
- f) l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29, comma 1;
- g) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9;
- h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
- i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto;

- l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
- m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
- n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
- p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
- q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
- r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto;
- t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
- u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
- z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
- aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
- bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
- cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
- dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

Art. 48

(Abrogazioni)

Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b) l'articolo 23-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
 - c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 - e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-*ter*, 4-*ter*, 5 e 6, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 - f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
 - g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 - h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
 - i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
 - l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
 - n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 49

(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 50

(Norme transitorie e finali)

Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.

Art. 2 (Attività di protezione civile)	Art. 2 (Attività di protezione civile)	
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio	1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio	ACCOLTO

nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18; c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale; d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;	nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18; c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale; d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;	ACCOLTO (ok MIUR presente in riunione tecnica; MEF chiede di integrare R.T. confermando l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)
--	---	---

Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017 1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.	Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017 1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; c) i Sindaci, e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alla promozione e al	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni</i>
--	--	---

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,	coordinamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), e) ed f) e coordinamento dei primi soccorsi, attuati attraverso le proprie strutture, ove presenti, o attraverso i servizi territoriali individuati e avviati dalle regioni ai sensi dell'art. 11, comma 2. <u>Alternativamente</u> <i>c) I Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti delle rispettive amministrazioni per le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), e) ed f)</i> 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della	<i>appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni</i> NON ACCOLTA (resta riformulazione precedente)
---	---	---

nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.	funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle regioni, sulla base dei	
---	---	--

	criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), e) ed f) e il coordinamento dei soccorsi, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 4. Le autorità di protezione civile, nell'esercizio delle attività di vigilanza dei rispettivi enti e ove ricorra la mancata attuazione delle disposizioni in materia di pianificazione di cui all'art. 18, dispongono dei poteri sostitutivi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali e regionali di protezione civile.	ACCOLTO NON ACCOLTO NON ACCOLTO (tema rimesso ad osservazioni, ai fini di futuri interventi)
Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile) 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano	Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile) 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano	

le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di	le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo territoriali e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e	ACCOLTO
--	--	-----------------------

presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali; e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.	dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali; e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.	
Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile) 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;	Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile) 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in	ACCOLTO ACCOLTO NON ACCOLTO

b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.	via ordinaria, anche in forma associata. b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.	ACCOLTO
Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di	Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle

rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;	rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;	lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità amministrativa territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, nell'immediatezza dell'evento, in raccordo d'intesa con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del
--	---	--

c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali; d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi ; f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.	c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali; d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi ; f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali e intercomunali territoriali.	relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; e) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali; d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della giunta regionale; f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali territoriali, a
--	--	---

livello comunale o di ambito.		
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4. 3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso..	2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4. 3. Il Prefetto adotta e cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso, qualora non diversamente disposto dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera l), alinea 1..	2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4. 3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso. 3. Continuano ad applicarsi Sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di

		Bolzano. Sono altresì fatto salvi i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24.
Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione	Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione e che individua, nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18,	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>"e che individua, nel rispetto dei criteri</i>

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;	comma 3, gli ambiti territoriali e i criteri organizzativi nonché l'individuazione e l'avvio dei relativi servizi territoriali laddove ricorrono le disponibilità finanziarie; b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi	<i>generalmente definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi."</i> ACCOLTO
---	--	---

e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11; f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;	di cui all'articolo 7; e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11; f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto	RIFORMULAZIONE: f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
---	---	---

i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli	2016, n. 177; i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, nonché il conferimento alle Città metropolitane, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base	NON ACCOLTO
--	---	--------------------

indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.	degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.	
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.	2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.	ACCOLTO
3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito o comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità	3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, favoriscono l'individuazione del definiscono gli standard livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito o comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le	ACCOLTO ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa) ACCOLTO

sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.	forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.	
Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) 1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel	Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) 1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata aggregata e ricorrendo ai servizi territoriali come definiti dalla pianificazione di cui all'articolo 18,	ACCOLTO ACCOLTO ("associata" al posto di "aggregata") NON ACCOLTO

presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a); b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa	assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione non strutturale dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a); b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di	NON ACCOLTO
---	---	---------------------------

e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione. f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello	assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e al coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
--	---	---

comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al	comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui	NON ACCOLTO ACCOLTO
---	--	-----------------------------------

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);	all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);	ACCOLTO
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;	b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;	ACCOLTO ACCOLTO
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.	c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.	ACCOLTO
6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita dai Comuni alle unioni di comuni secondo quanto	6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita dai Comuni alle unioni di comuni secondo	ACCOLTO

stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 in via ordinaria, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto e al Presidente della Regione, e i quali si raccordano adottando adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione. 8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.	quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 in via ordinaria, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto e al Presidente della Regione, e i quali si raccordano adottando adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione. 8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.	ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: 7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
	Art. 15-bis (Tavolo paritetico delle componenti del Componenti del Sistema nazionale di Protezione Civile) 1. Presso la Conferenza Unificata è attivato il Comitato paritetico delle componenti del Sistema nazionale di Protezione Civile,	NON ACCOLTO

	presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, quale sede unitaria di confronto, monitoraggio e verifica dell'attuazione degli indirizzi e indicazioni operative. 2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di svolgimento delle attività del Tavolo, presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile cui partecipano 5 componenti designate dalle Componenti statali e 5 designate dalla Conferenza Unificata.	
Art. 17 (Sistemi di allertamento) <i>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli	Art. 17 (Sistemi di allertamento) <i>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il	

scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.	Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.	
---	---	--

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.	3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.	ACCOLTO
---	---	----------------

	d) Alla codifica delle attività poste in capo ai diversi livelli conseguentemente alla diramazione dei diversi messaggi di allerta	ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)
Art. 18 (Pianificazione di protezione civile e livelli ottimali di organizzazione) <i>(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017 1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone	Art. 18 (Pianificazione di protezione civile e livelli ottimali di organizzazione) <i>(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017 1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere	

in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con	con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere	
---	--	--

gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.	coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e d'intesa con la Conferenza Unificata sono definiti gli standard ottimali di organizzazione delle attività di protezione civile, da declinare a livello regionale, territoriale e comunale, che indicano l'insieme delle prestazioni, dei servizi e delle attività del Sistema Nazionale della Protezione Civile, allo scopo di garantire in condizioni di sicurezza sull'intero territorio nazionale	ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)
---	---	---

	secondo i principi di sussidiarietà ed adeguatezza. A tal fine le Regioni attivano la struttura di riferimento per i Comuni, che svolge attività di coordinamento e di supporto per assicurare il raggiungimento dei livelli ottimali di organizzazione e l'avvio delle strutture territoriali di protezione civile del territorio.	
Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a	Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio	

supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.	nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, e degli enti locali coordinati per fornire supporto alla continuità amministrativa e gestione dell'emergenza delle Amministrazioni locali colpite. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.	ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)
Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) (Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga	Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) (Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad	

ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche	ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante	RIFORMULAZIONE: <i>"la continuità amministrativa <u>nei Comuni</u> e territori interessati"</i>
--	--	--

mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;	interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'avvio dell'attuazione delle	
---	--	--

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.	prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. g) a fornire disposizioni per favorire la ripresa della capacità operativa e amministrativa dei territori, con particolare riferimento ai Comuni colpiti da eventi, con la relativa copertura costi di potenziamento temporaneo del personale o di specifiche facoltà di avvalimento.	NON ACCOLTO
Articolo 30 (Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile) (Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017 1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei	Articolo 30 (Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile) (Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017 1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei	

ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.	ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia. 5. Con decreto del Presidente del	ACCOLTO (il ritiro della proposta)
--	--	---

	Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata viene individuato un logo / distintivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile italiana. Tale logo, che riporterà la dicitura "Protezione Civile Italiana", potrà essere apposto su uniformi e mezzi del Servizio nazionale ed in particolare dalle Componenti e dalle Strutture operative e del Volontariato registrato negli appositi Elenchi nazionali e regionali. Il logo/emblema della "Protezione Civile italiana" potrà essere affiancato alle bandiere nazionali ed europea su uniformi e mezzi del Servizio nazionale.	emendativa)
Art. 32 (Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017) Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017 1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per	Art. 32 (Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017) Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017 1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per	

acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. 3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di	acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. 3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto	ACCOLTO
--	---	----------------

volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.	
Art. 35 (Gruppi comunali di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da	Art. 35 (Gruppi comunali di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017 1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con	

adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome	apposita direttiva da adottarsi sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome	ACCOLTO ACCOLTO
---	---	-------------------------------



Al 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito n.4.15/2017/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019600 P-4.37.2.15

del 14/12/2017



18420537

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
per.interoperabilita@pec.governo.it
- Dipartimento della protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria dello Stato
rgs.ragioniereregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministro Ministero delle infrastrutture e trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
affarilegislativi.prot@pec.interno.it
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilifuoco.it
- Ufficio affari legislativi e parlamentari
uff.affarilegislativi@cert.vigilifuoco.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
sindacatoispettivo@pec.minambiente.it

26



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Difesa

- Gabinetto
udc@postacert.difesa.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Ufficio legislativo
legislativo@cert.esteri.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Alla Provincia Autonoma di Trento Coordinatrice per la Protezione Civile

presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Emilia-Romagna - Coordinatrice vicaria per la Protezione Civile

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

CSR PEC LISTA 3

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città e Autonomie locali

per interoperabilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia (ANCI)

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI)

upi@messaggipec.it

Oggetto: *Intesa sullo schema di decreto legislativo recante Riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile in materia si sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30.*

Si trasmette in allegato la nota del Dipartimento protezione Civile n. 77408 del 13 dicembre 2017, contenente emendamenti aggiuntivi condivisi.

Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017.

Il Direttore

Cons. Adriana Piccolo

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 8



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0077408
del 13/12/2017
----- USCITA -----

Mod. 9

Roma, _____ 20

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Prot. N° _____
Risposta al Foglio del _____
N° _____*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019580 A-4.37.2.15
del 14/12/2017



18418567

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddo
Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Cons. Roberto Cerreto
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

Ing. Fabrizio Curcio
Segretariato Generale

SEDE

e, p.c.

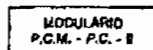
On.le Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante: "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile".

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto per trasmettere, in allegato alla presente, le risultanze della riunione effettuata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (all.1), concernenti ulteriori proposte emendative concordate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0077408
del 13/12/2017
----- USCITA -----

Dr. Cerre
AP

Mod. 9

Roma, 20

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N°
Proposta al Foglio del
N°

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019580 A-4.37.2.15
del 14/12/2017



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddo
Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Cons. Roberto Cerreto
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

Ing. Fabrizio Curcio
Segretariato Generale

SEDE

e, p.c.

On.le Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30,
recante: "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di sistema nazionale della protezione civile".

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto per trasmettere, in allegato alla presente,
le risultanze della riunione effettuata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (all.1),
concernenti ulteriori proposte emendative concordate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

Borrelli

ULTERIORI EMENDAMENTI CONDIVISI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE TECNICA SVOLTA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 13 DICEMBRE 2017

1. All'art. 1, comma 4, le parole *"fatte salve le competenze attribuite dai"* sono sostituite dalle seguenti: *"compatibilmente con i"*.
2. All'art. 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *"b) le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari di potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,"*.
3. All'art. 6, comma 1, sono soppresse le parole: *"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.
4. All'art. 7, comma 1, lettera b), le parole *"nei limiti"*, sono sostituite dalle seguenti: *"nell'esercizio"*.
5. All'art. 11,
 - a. comma 1, le parole *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia,"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative"*;
 - b. comma 2, sono soppresse le parole: *"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*;
 - c. comma 4, sono soppresse le parole: *"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.
6. All'art. 13, comma 3, sono soppresse le parole: *"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.
7. All'art. 15, comma 1, all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: *"Fermo restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,"*.
8. All'art. 23,
 - a. comma 1, dopo le parole *"della protezione civile,"* è soppressa la seguente: *"anche"*;
 - b. comma 4, sono soppresse le parole: *"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.
9. All'art. 24, comma 9, sono soppresse le parole: *"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.
10. All'art. 25, comma 11, le parole *"nei limiti"*, sono sostituite dalle seguenti: *"nell'esercizio"*.
11. All'art. 29, comma 1, è infine aggiunto il seguente periodo: *"D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso agli enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25."*
12. All'art. 34, comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: *"Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali."*



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30**

EMENDAMENTO

Articolo 11

(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

All'articolo 11, c. 1, lettera l) sostituire il primo capoverso con il seguente:

l) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2647/17

Roma, addì 19/12/2017

Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
2109/2017, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**D.LGS. RECANTE RIORDINO
DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI
SISTEMA NAZIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE
16.03.2017, N. 30**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

Segretario Generale
TORSELLO MARIO LUIGI
19.12.2017 12:40:10 UTC
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
(.....)**

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2017

NUMERO AFFARE 02109/2017

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30".

LA SEZIONE

Vista la nota n. 12744 del 24 novembre 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato;

Vista l'intesa sancita alla Conferenza Unificata giusta atto 14 dicembre 2017, prot. n. 171, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 15 dicembre 2017, prot. 13776;

Esaminati gli atti e uditi i relatori, consigliere Vincenzo Neri all'adunanze del 7

dicembre e consigliere Claudio Boccia all'adunanza del 19 dicembre 2017;

PREMESSO E CONSIDERATO

1. La richiesta di parere e il quadro normativo attualmente vigente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo elaborato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

L'intervento normativo del Governo, nell'esercizio della delega normativa, ha come finalità il miglioramento del Servizio di protezione civile attraverso la ricognizione e la riforma della materia. Vengono, infatti, riordinate e ricondotte ad un'unità di sistema le numerose norme che in materia si sono succedute nel tempo per creare una disciplina organica in coerenza con i principi della delega.

In relazione al quadro normativo vigente prima della legge 30/2017 occorre riferire che, secondo la ricostruzione fatta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 30 ottobre 2003 n. 327, i principi fondamentali sono rinvenibili nella legge di riforma n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.

Ai sensi di tale legge, più volte novellata negli anni, le diverse competenze e responsabilità per gli interventi di protezione civile sono definite in base a tre diverse tipologie di "eventi": eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria; eventi che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari.

Le attività in cui si articolano gli interventi di protezione civile, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, sono quelle di previsione e prevenzione, che attengono ad un

momento precedente rispetto al realizzarsi di situazioni di rischio, nonché quelle di soccorso e di superamento dell'emergenza.

Con interventi normativi, che si sono succeduti nel tempo, sono state poi individuate competenze e responsabilità rispettivamente dello Stato, delle Regioni e degli enti locali in funzione della tutela delle collettività interessate. In particolare, alle Regioni sono state affidate le attività di previsione e prevenzione, senza distinzione di tipologia di eventi, da esercitare, in ossequio ai principi di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza, tenendo conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, d'intesa con le Regioni stesse e gli enti locali, nonché dell'attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile. Alle Province e ai Comuni è stata affidata l'attuazione dei relativi programmi regionali.

Per l'attività di gestione dell'emergenza, inoltre, è stata prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordinaria (ovvero calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo), in cui lo Stato, delibera e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza, predispone i piani di emergenza e la loro attuazione, con la precisazione che l'intervento statale avviene solo nel caso in cui l'intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali. In ogni caso, va considerato che la gravità degli eventi calamitosi, nonché l'intrinseca difficoltà delle operazioni di soccorso e l'immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto, può coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche.

2. La delega.

Con la legge 16 marzo 2017, n. 30 il Governo è stato delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Per il legislatore delegante ciò deve avvenire attraverso la ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Si tratta di un intervento ad ampio raggio, che configura l'attività di protezione civile come volta a tutelare la vita, l'integrità fisica delle persone, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica.

Per la legge delega le attività di protezione civile sono articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con gli eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi.

Il legislatore delegante – già sulla scorta della normativa previgente – ha configurato inoltre un'organizzazione di tipo policentrico che opera a livello centrale, regionale e locale, e ha previsto la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi con l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Coerentemente ai principi oramai radicatisi nel nostro ordinamento v'è una precisa

distinzione fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e la differenziazione tra le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi.

Particolare attenzione è rivolta, altresì, alla promozione e all'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento.

Consapevoli che il sistema di protezione civile si basa anche sull'apporto imprescindibile dei singoli, la legge delega prevede anche la disciplina della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile.

Merita attenzione anche l'esplicita previsione che i decreti legislativi – allo scopo di evitare il ripetersi di prassi tenute nel passato – devono identificare le tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile con la precisazione che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative.

3. La natura dell'intervento del Governo

La materia della protezione civile, a seguito della riforma del 2001 del titolo V della Costituzione, è di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni e pertanto il provvedimento si propone di fissarne il quadro generale dei principi fondamentali e degli indirizzi.

L'intervento normativo del Governo è certamente volto a un miglioramento del servizio di protezione civile attraverso una vera e propria riforma della disciplina; esso non ha quindi una finalità meramente compilativa (che peraltro non è propria del termine "riordino"), poiché contiene numerosi elementi di sviluppo e di evoluzione della normativa scaturiti dall'analisi degli interventi di protezione civile e dall'evoluzione del quadro costituzionale e legislativo complessivamente considerato. Per tale ragione, la Sezione suggerisce di mutare la rubrica del decreto legislativo in "*Codice della protezione civile*" – o quantomeno in "*Testo unico della disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile*" – poiché tale risultato è la conseguenza del lavoro di "riordino" disposto dalla

delega. Difatti, il termine "*riordino legislativo*" indica piuttosto il processo realizzato e non anche il risultato normativo finale.

I miglioramenti del Sistema di protezione civile che l'intervento normativo si propone sono, in sintesi:

- il rafforzamento della dimensione sistemica dell'azione di protezione civile con esercizio collettivo delle funzioni da parte dell'intero Servizio nazionale;
- la separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione operativa e amministrativa con chiara delimitazione dei rispettivi ambiti di azione e responsabilità;
- il riallineamento delle competenze territoriali;
- la precisazione degli ambiti d'intervento del Servizio nazionale;
- il riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e sorveglianza, nonché delle attività di comunicazione e informazione della popolazione;
- la valorizzazione dell'azione di pianificazione in materia di protezione civile;
- il potenziamento della capacità di preparazione e risposta delle emergenze di rilievo nazionale, attraverso la semplificazione ed il consolidamento degli strumenti normativi, la riorganizzazione delle attività propedeutiche alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale, la migliore articolazione degli ambiti in cui è consentito l'intervento con ordinanza di protezione civile, il riordino delle norme che regolano le contabilità speciali e dei procedimenti sulle attività volte al superamento dello stato di emergenza;
- il riordino degli strumenti finanziari del Fondo nazionale della protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali, del Fondo regionale di protezione civile;
- il rafforzamento degli strumenti di partecipazione e di cittadinanza attiva;
- il riordino della disciplina in materia di partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile;
- il riordino delle disposizioni sull'operatività del Sistema nazionale, in particolare

del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'intesa in sede di Conferenza unificata

Va preliminarmente rilevato che, con la richiesta di parere, il Governo non ha trasmesso l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressamente richiesta dall'articolo 1, comma 5, l. 16 marzo 2017 n. 30.

Solo successivamente, in data 15 dicembre 2017, prot. n. 13776, è pervenuta nota con la quale è stato trasmesso l'esito della conferenza unificata.

Dal documento del 14 dicembre 2017, prot. n. 171, emerge che *“le Regioni esprimono l'intesa sul testo recante le modifiche accordate in sede tecnica e formalizzate nelle note n. 19003 del 5 dicembre 2017 e n.19600 del 14 dicembre 2017 della Segreteria di questa Conferenza, espungendo l'emendamento concernente il comma aggiuntivo 2 dell'articolo 46, che viene ritirato, con la richiesta al Governo ad aprire un apposito tavolo tecnico entro 45 giorni dall'approvazione dello schema di decreto legislativo in discussione, al fine di chiarire l'attuazione dell'art. 46 specificatamente per quanto concerne le professionalità interessate ai fini della contrattazione nei diversi comparti”*; inoltre *“l'ANCI, anche a nome dell'UPI, esprime l'intesa”*.

È, dunque, solo dalla data del 15 dicembre 2017 che questo Consiglio – essendo in possesso di tutta la documentazione necessaria per l'esame – può validamente pronunciarsi per il parere che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge delega, va espresso nei successivi trenta giorni.

Nel caso di specie, qualora la Sezione, in presenza di un testo così complesso decidesse di utilizzare i trenta giorni prevista dalla legge, il parere verrebbe adottato a delega scaduta.

Appare, allora, il caso di ricordare che il Consiglio di Stato, nel quadro delle sue funzioni *“di consulenza giuridico-amministrativa”* (articolo 100, primo comma,

Cost.), è organo tecnico di ausilio, in posizione di indipendenza, nell'attività di regolazione. La "qualità" dei testi normativi viene da questo Istituto apprezzata in termini sia formali che sostanziali: le disposizioni devono essere sì chiare, coerenti, intellegibili e accessibili ma anche tradursi in regole "buone" e capaci di trovare concreta attuazione (cfr., per tutti, il parere sez. norm. 24 febbraio 2016, n. 515).

Proprio considerando l'esigenza di curare in modo adeguato la qualità dei testi normativi, prima di procedere all'emanazione del parere questo Consiglio di Stato non può non dolersi del rilevante ritardo con cui è stata completata la trasmissione dei documenti essenziali per l'esame dello schema in oggetto, considerata l'estrema prossimità della scadenza della delega, la necessità che sul testo si pronuncino ancora le Commissioni parlamentari competenti e la necessità di considerare alcune lacune rilevanti in sede di attuazione della delega (cfr. *infra*, § 5).

Questo ritardo non consente l'esame di un intervento così rilevante in tempi fisiologici per il necessario approfondimento tecnico-giuridico, il tutto mettendo a rischio – si ripete – la qualità finale del testo e la sua capacità di produrre i benefici attesi per il Paese.

Ciò nonostante, attesa la estrema importanza dell'intervento normativo per una materia – quella della protezione civile – di particolare rilevanza sociale, questo Consiglio – tramite la convocazione di un'ulteriore adunanza straordinaria *ad hoc* – ha ritenuto di procedere comunque a una trattazione per quanto possibile ampia e approfondita, pur in tempi ben inferiori a quelli previsti dalla legge per l'emanazione del parere. L'eccezionalità di tale modo di procedere non appare, però, agevolmente ripetibile, se non a scapito del corretto svolgimento delle ordinarie funzioni dell'Istituto.

La Sezione invita, pertanto, il Governo a considerare che, in futuro, in condizioni analoghe difficilmente potrà essere reso un parere in senso favorevole, soprattutto se relativo ad un testo complesso.

5. Osservazioni di carattere generale

5.1. Va in primo luogo rilevato che con l'intervento normativo in oggetto è stata esercitata in modo insufficiente la delega contenuta all'art 1, comma 1, lettera h) della legge 16 marzo 2017, n. 30, relativa alla: *'previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:*

- 1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;*
- 2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;*
- 3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati".*

In considerazione di quanto stabilito dal legislatore delegante, ad avviso della Sezione, sarebbe stato opportuno disciplinare in modo più esplicito e chiaro, nelle diverse parti dell'articolato, quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3 della predetta lettera h).

Questo per:

- a) individuare le procedure per l'acquisizione di forniture e servizi e l'esecuzione di lavori, quando la concreta situazione ordinaria rende possibile l'avvio di procedure

rispettose dei principi comunitari e del codice degli appalti, ferma restando, com'è naturale, la possibilità di agire con gli strumenti straordinari necessari a fronteggiare l'emergenza; in altri termini, le procedure *extra ordinem* devono essere *l'extrema ratio* da utilizzare solo per fronteggiare gli eventi contingibili e urgenti mentre deve essere disciplinato, attraverso il coordinamento con il Codice degli Appalti, l'approvvigionamento di beni e servizi programmabili;

b) introdurre, in ogni caso, dei meccanismi di verifica successivi sull'attività compiuta e il rispetto delle norme previste per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e dei servizi, meccanismi di verifica espressamente richiesti dalla citata lettera h);

c) valorizzare e meglio disciplinare quanto stabilito al punto n. 3;

d) attuare un coordinamento più puntuale con il Codice degli Appalti Pubblici (d. lgs. 50/2016) che, come è noto, disciplina in modo dettagliato le procedure in caso di somma urgenza (articolo 163), precisando che tra le predette circostanze (regolate in via generale dai commi 1 e ss.) rientra anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure (comma 6). Tali riferimenti normativi del codice dovrebbero essere aggiornati ad opera del presente decreto legislativo.

5.2. La Sezione rileva, altresì, che dall'esame complessivo del testo non emerge una decisa azione legislativa sulla prevenzione dei rischi e non risulta neppure un sistema di monitoraggio successivo dei risultati.

Come è noto, invece – e come riconosce la stessa documentazione di accompagnamento – una parte degli “eventi di protezione civile” potrebbe anche essere scongiurata attraverso un'azione programmata e incisiva volta a radicare nella collettività la cultura della prevenzione dei rischi.

Tale disciplina, pur se in astratto ricompresa nel testo unico in esame, non appare ancora adeguata in termini di efficacia, di effettività, di fattibilità, di verifica *ex post* delle attività messe in campo.

Si suggerisce, dunque, di intervenire per introdurre disposizioni *ad hoc* in tal senso, senza dimenticare poi la necessità, in linea con gli standard nazionali e internazionali, di monitorarne i risultati (cfr. pure *infra*, le osservazioni su un eventuale nuovo art. 22-*bis*).

5.3 Con riferimento a quanto emerge dalla scheda AIR va rilevato che, in modo condivisibile, nella sezione I, C sono descritti gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati. Tale previsione è correttamente coordinata con il monitoraggio da svolgere in fase di attuazione dell'intervento regolatorio ai fini VIR. Va, quindi, certamente apprezzato quanto stabilito nella scheda AIR; tuttavia, a giudizio della Sezione, emerge la necessità che tali indicatori siano tradotti in disposizioni normative che concretamente perseguono tali obiettivi anche disciplinando i meccanismi di verifica dell'impatto della regolazione.

Questo Consiglio in più occasioni ha osservato che, sempre per i fini di una migliore qualità della regolazione (sul versante della efficacia di essa), occorre che i decisori pubblici verifichino accuratamente, e per un certo lasso temporale, quel che accade dopo il varo di un provvedimento normativo. In dettaglio, l'Istituto ha rappresentato l'importanza cruciale del monitoraggio della fase attuativa di qualunque regolamentazione, anche in chiave comparativa rispetto ai risultati attesi e indicati preventivamente nell'AIR sin dal parere n. 515/2016 e in molti altri successivi (cfr., *ex multis*: Comm. spec. 30 marzo 2016, n. 839, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 1° aprile 2016, n. 855, ai punti II. f).4, II. f).5 e II. g).1; Comm. spec. 7 aprile 2016, n. 890, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 15 aprile 2016, n. 929, punti 1.5 e 3.1 del 'considerato'; Comm. spec. 3 maggio 2016, n. 1075, al punto 2, parte I del 'preMESSO e considerato'; Comm. spec. 5 maggio

2016, n. 1113, al punto 2; Comm. spec. 9 maggio 2016, n. 1142, ai punti 2.4 e 3.3, parte I, e 6.8.1, parte II, del considerato'; Comm. spec. 12 maggio 2016, n. 1183, punto 2.2 del 'considerato'; Comm. spec. 13 luglio 2016, n. 1640, al punto 2 del 'preMESSO e considerato'; Comm. spec. 4 agosto 2016, n. 1784, - al punto 2.1 del 'considerato').

5.4. In ultimo, la Sezione rileva che la parte della legge delega relativa alla semplificazione (articolo 1, comma 3) risulta quasi del tutto inattuata e pertanto raccomanda al Governo di rivedere – se del caso, anche in sede di decreti integrativi e correttivi – il testo per meglio realizzare la semplificazione in parola.

6. Osservazioni sull'articolato

Il parere si limiterà a trattare soltanto le norme dello schema su cui appaiono opportuni rilievi della Sezione; su tutti gli altri articoli il parere è da intendersi favorevole senza osservazioni.

Art. 1

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, la Commissione rileva che il termine "*integrità*" "attiene allo stato di ciò che è intatto, intero, completo" (Zingarelli), che possiede tutte le sue parti, i suoi elementi e attributi, che conserva intatta la propria unità e natura; pertanto si suggerisce di sostituire l'espressione "*tutelare l'integrità della vita, ...*" con la seguente: "*tutelare la vita, l'integrità fisica, ...*".

Art. 2

Il comma 1 elenca le varie attività di protezione civile che vengono poi singolarmente descritte, una ad una, nei commi successivi. Tale corretta simmetria non si rileva, però, in relazione all'attività di "*mitigazione dei rischi*", di cui occorrerebbe inserire una definizione – ora assente – al comma 3, mentre invece si ravvisa solo una menzione, peraltro incidentale, al comma 5, lett. c).

Con riferimento all'articolo 2 dello schema, si suggerisce di sostituire, al comma 2, le parole "*soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia*" con le parole "*soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa*".

Si suggerisce altresì, al comma 3, di eliminare la virgola tra le parole "*calamitosi*" e "*anche*".

Al comma 4, lettera c), si suggerisce l'opportunità di sostituire le parole "*la professionalizzazione*" con l'espressione "*l'acquisizione di ulteriori competenze professionali*".

In relazione al comma 7, espressamente riferito al superamento dell'emergenza, va rilevato che il concetto di ripristino dei servizi essenziali potrebbe essere meglio chiarito, distinguendo tra il ripristino di quei servizi essenziali (ad esempio quello idrico o quello elettrico) che sembrano rientrare ancora nella gestione dell'emergenza di cui al precedente comma 6 e il ripristino di altri servizi essenziali che possono essere ricondotti al superamento dell'emergenza come definita al comma 7.

Art. 3

L'articolo 3 definisce al comma 1 le "*autorità di protezione civile*", di natura politica (Presidente del Consiglio dei Ministri, Sindaci, Sindaci metropolitani, ecc.) e al comma 2 il "*Servizio nazionale*", in cui sono ricomprese le strutture amministrative (Dipartimento della protezione civile, regioni, province autonome e comuni).

Tale distinzione tra "*autorità*" e "*Servizio*", tuttavia, appare messa in dubbio dalla rubrica dello stesso articolo 3 ("*Servizio nazionale della protezione civile*"), che sembra riferirsi a entrambi i commi.

Per la Sezione è dunque opportuno chiarire se le "*autorità*" (politiche) "*di protezione civile*" fanno parte o meno del "*Servizio*": in caso negativo, andrebbe valutata l'opportunità di scindere l'articolo in questione in due differenti articoli; in

caso affermativo, andrebbe meglio chiarito qual è il rapporto tra i due commi, e come il "*Servizio nazionale*" di cui alla rubrica sia composto sia da autorità politiche che da strutture tecniche specificando meglio, anche dal punto di vista definitorio, il principio di separazione tra politica e amministrazione, previsto dalla delega.

Il Consiglio suggerisce inoltre di sostituire, nella alinea del comma 2, le parole "*regionali e soggetti*" con le parole "*regionali, nonché soggetti*".

Art. 4

Con riferimento all'articolo 4 dello schema appare opportuno sostituire, al comma 3, le parole "*ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato*" con le parole "*ove non coperti da segreto di Stato*".

Art. 7

L'articolo in questione, nel testo originario, definiva le diverse tipologie di eventi emergenziali di protezione civile distinguendo tra emergenze di rilievo locale, regionale e nazionale.

Con riferimento all'articolo ora in commento, in sede di Conferenza Unificata, si è discusso circa l'opportunità di sopprimere nelle lettere a) e b) rispettivamente le locuzioni "*di rilievo locale*" e "*di rilievo regionale*".

A parere di questo Consiglio, la formulazione attuale risulta più corretta ed efficace.

Difatti, una definizione direttamente connessa ad un'estensione territoriale può risultare inadeguata in considerazione del fatto che, come l'esperienza dimostra, possono accadere eventi di protezione civile che, pur confinati in un territorio ristretto, rivestono certamente rilievo nazionale.

Risulta dunque maggiormente corretta l'attuale formulazione dello schema, nella parte in cui distingue gli interventi fronteggiabili da singoli enti o amministrazioni competenti (lett. a) da quelli che richiedono un intervento coordinato di più enti o

amministrazioni da parte delle Regioni, nonché le emergenze di rilievo nazionale.

Art 9.

All'alinea del comma 1, si suggerisce di espungere l'inciso “, *in qualità di autorità amministrativa territoriale di protezione civile*” atteso che detto inciso risulta da un lato superfluo, essendo definite per legge le funzioni della succitata autorità, e dall'altro foriero di dubbi, poiché il resto dello schema si riferisce soltanto ad “*autorità territoriali di protezione civile*” di natura politica (art. 3, comma 1, e art. 6), senza mai menzionare autorità “amministrative” di protezione civile.

Sempre in relazione all'alinea del comma 1, la Sezione rileva che sarebbe opportuno specificare come si coordinano le competenze prefettizie nel caso di emergenze di rilievo regionale che coinvolgono le competenze territoriali di differenti prefetture.

All'esito della Conferenza Unificata nella alinea del comma 1 dell'art. 9 è stata limitata la competenza del Prefetto alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) e c).

La Sezione è dell'avviso che tale limitazione risulti insoddisfacente, poiché crea un vuoto di tutela nel caso di mancato o insufficiente intervento delle autorità locali. Sarebbe, invece, più funzionale e corretto mantenere comunque una possibilità di intervento da parte del Prefetto – anche se in via sussidiaria, o sostitutiva, rispetto alle altre autorità locali – per le emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a).

L'attuale art. 14 della l. n. 225 del 1992 prevede che il Prefetto “*assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza*”; il testo originario dello schema in esame, al comma 1, lett. b), dell'art. 9, disponeva il “*raccordo*” tra il Prefetto e il Presidente della giunta regionale; all'esito della conferenza unificata, è stata prevista invece “*l'intesa*”.

Questa Sezione – pur consapevole della delicatezza dei rapporti con le autorità

regionali – esprime la propria contrarietà sull'obbligo di raggiungere in ogni caso, *“nell'immediatezza dell'evento”* una *“intesa con il Presidente della giunta regionale”* per poter *“assumere ... la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale”*.

Difatti, uno strumento così vincolante sembra imporre (si ripete, anche *“nell'immediatezza dell'evento”*) non soltanto una convergenza di intenti, ma una vera e propria linea di azione comune e concordata su ogni dettaglio.

Su tale previsione si manifestano profondi dubbi di ragionevolezza, in punto di fattibilità e di operatività delle misure da adottare nella prima emergenza. Infatti, nell'immediatezza dell'evento, l'interesse pubblico primario da perseguire è quello della tempestività e dell'efficacia dell'intervento: esso richiede una assoluta celerità delle decisioni e, pertanto, una *“linea di comando”* chiara e univoca, che consenta di assumere comunque, anche in assenza di *“intesa”*, scelte tempestive (di cui poi il decidente si assume, come è fisiologico, ogni responsabilità).

Né il testo proposto dalla Conferenza unificata chiarisce le modalità con cui l'*“intesa”* possa essere raggiunta e documentata nei tempi brevissimi – a volte, pochi minuti – imposti dalle emergenze; né cosa accada in caso di impossibilità, per qualsiasi ragione, di pervenire all'intesa stessa.

Tale incertezza normativa rischia di condurre a incertezze operative inammissibili di fronte a eventi gravi come quelli oggetto della normativa in esame.

Ad avviso della Sezione, quindi, è necessario ripristinare il testo oggi vigente, che già prevede un obbligo di coordinamento con il presidente della giunta.

Infine, per ragioni analoghe, in considerazione della particolarità dell'emergenza che il Prefetto si trova a gestire, si raccomanda di ripristinare la lettera c) del primo comma, quanto meno per le ipotesi più gravi e che impongono un'azione immediata, nella parte in cui dà la facoltà al Prefetto di richiedere il concorso della struttura di protezione civile della regione e delle altre strutture regionali.

L'art. 11, comma 1, lettera c), prevede il potere delle regioni di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All'esito della Conferenza unificata il comma c) è stato così riformulato: "*le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali*". La Sezione – nell'apprezzare la previsione delle convenzioni, strumento pratico e flessibile – non può non rilevare la necessità che rimanga fermo il principio per cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dipende operativamente o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della protezione civile) o dal Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). Occorre, dunque, chiarire esplicitamente, nell'articolato, che non si può trattare di un vero e proprio avvalimento di tipo gerarchico-amministrativo, ma di un sostegno funzionale che il Corpo dei vigili del fuoco deve fornire alla regioni nel rispetto della sua autonomia rispetto a queste ultime.

Art 13

Per dare risalto al ruolo fondamentale svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si suggerisce di modificare il comma 1 inserendo, in testa all'elenco, alla lettera a), con conseguente ridenominazione della lettere successive, proprio il Corpo nazionale dei vigili del fuoco modificando conseguentemente l'alea del primo comma.

Art. 14

In relazione all'art. 14 sul *Comitato operativo nazionale della protezione civile*, il Consiglio rileva che non è indicato il numero complessivo dei componenti (in particolare, nella seconda parte del comma 3 si fa riferimento a un numero indefinito di "*rappresentanti delle componenti di cui all'art. 4 ...*").

Considerando che il comma 2 demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri unicamente le modalità di funzionamento (e non anche la definizione del numero definitivo) del computato operativo, la Sezione ritiene necessario definire il numero complessivo dei componenti nonché reintrodurre la figura del presidente vicario (in passato svolta dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco) per il caso di impedimento o impegno nel luogo del disastro del Capo del dipartimento della protezione civile.

Con riferimento al comma 4 va precisato che nel caso di emergenze di rilievo regionale e locale la partecipazione delle autorità di protezione civile regionali e locali deve essere prevista come obbligatoria e non facoltativa, evidentemente anche con modalità di partecipazione a distanza, sempre se la natura dell'evento consenta il collegamento a distanza ora menzionato.

Si segnala inoltre che il comma 6 dovrebbe essere più correttamente collocato dopo il primo comma eliminando la locuzione *"in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"* perché pleonastica.

Art. 16

L'articolo 16 definisce, in senso restrittivo, la *"tipologia dei rischi di protezione civile"*.

La Sezione ritiene che, nel chiarire l'esatta delimitazione dell'azione di protezione civile, occorra disciplinare, al comma 1 o in un comma aggiuntivo, anche le modalità per l'ordinaria acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori "ordinari", allo scopo di evitare, così come detto nel paragrafo sulle osservazioni in generale, che tra le attività in deroga rientrino anche attività che, invece, possono essere programmate per tempo e non giustificano il ricorso a procedure di urgenza. Ad esempio, se si verifica la rottura di un argine è indubbio che si debba procedere con ogni urgenza peraltro già consentita dal citato articolo 163 d. lgs. 50/2016; se invece si deve acquistare un automezzo che sarà utilizzato in futuro per l'azione di protezione civile non v'è ragione alcuna per seguire procedure di tipo derogatorio,

così come non c'è ragione di "agire in deroga" se l'evento per il quale occorre realizzare i lavori è programmato da tempo o era programmabile per tempo.

In relazione al comma 3, la Sezione condivide pienamente l'intento di vietare il ricorso a procedure in deroga per *"gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili"*. Residua, tuttavia, nello stesso comma una espressione generica e poco chiara, che potrebbe incrinare la volontà del legislatore delegato, laddove si afferma che le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto *"limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione ... anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini"*.

Si suggerisce allora di espungere tutta questa – non chiarissima, oltre che foriera di distorsioni – disciplina derogatoria contenuta nella seconda parte del comma 3, ovvero di chiarire meglio, anche esemplificativamente, i limitati casi in cui è opportuno mantenere questo *"supporto di natura operativa"*.

Art. 17

Il comma 2, lett. a), ha l'effetto di cristallizzare, a livello normativo primario, la *"rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 ..."*. Ad avviso della Sezione, è opportuno evitare tale irrigidimento normativo, modificando la lettera in questione nel senso di demandare la disciplina a regime alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Potrebbe, inoltre, precisarsi che in sede di prima applicazione si continua dare attuazione alla direttiva del 2004, evitando però che essa venga "legificata" ad opera del presente comma.

Art. 20

Da un punto di vista formale, si segnala che al comma 1, secondo periodo, dopo la parola *Commissione* va espunta la vocale *i*.

Art 22-bis

Sull'articolo 22, anche nel testo risultante all'esito della Conferenza unificata, la Sezione non ha osservazioni specifiche da fare.

Si suggerisce tuttavia di introdurre, dopo tale articolo, e comunque a conclusione del Capo III, una disposizione *ad hoc* per rendere effettivi e verificare, *ex post*, i risultati dell'attività di prevenzione, anche (e soprattutto) con riferimento all'attività di pianificazione di cui all'art. 18.

Infatti, le *best practices* internazionali della protezione civile, e la stessa *ratio* della delega, considerano l'attività di previsione, prevenzione, pianificazione di pari, se non maggiore, importanza rispetto a quella di gestione delle emergenze.

Tuttavia – in coerenza con la propria recente (e già richiamata) giurisprudenza sulla “importanza cruciale” della fase attuativa di ciascuna riforma – la Sezione è convinta che sia necessario un monitoraggio apposito di quanto fatto e quanto programmato in materia di prevenzione. Solo così si diminuirà il rischio di trovarsi di fronte a “sciagure che potevano essere evitate” (si pensi, ad esempio, a tutta la materia del dissesto idrogeologico).

Di tale attività, pure disciplinata dal Capo III del decreto legislativo in oggetto, il testo si limita invece a prevedere un generico monitoraggio che dovrebbe essere disciplinato da una “*direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15*”.

Tale rinvio ad un provvedimento amministrativo non sembra assicurare una piena attuazione di queste fondamentali misure, per cui si raccomanda di introdurre qualche previsione già nel testo in esame, con un articolo *ad hoc* relativo non soltanto all'attività di pianificazione (che pure è importantissima) ma a tutta l'attività di previsione e prevenzione di cui al Capo III.

Art 23.

In relazione all'art. 23, al comma 1, si segnala l'opportunità di sostituire le parole “*integrità della vita e dei beni primari*” con le parole “*la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza*”.

Al comma 3 si suggerisce l'espunzione della preposizione "con" dopo le parole "rilievo nazionale".

Art. 24

Il comma 3 prevede che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Per la Sezione, l'astratta previsione della possibilità di prorogare lo stato di emergenza per ulteriori 12 mesi appare eccessiva.

Si suggerisce di rimodulare i tempi riducendo l'estensione della possibile proroga a non più di sei mesi e prevedendo la necessità di una dettagliata motivazione sulle ragioni che hanno reso necessaria la proroga anche per evidenziare eventuali responsabilità.

Il comma 3 in questione dovrebbe poi prevedere la possibilità di una "proroga flessibile" attraverso una rimodulazione degli effetti della proroga stessa.

In riferimento all'art. 24, comma 6, la Commissione speciale segnala che sarebbe opportuna una più chiara imputazione delle poste passive dei rapporti di tipo patrimoniale con un riferimento alla contabilità speciale di cui all'art 25, comma 7.

Art. 25

L'art. 25 prevede che durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare avvenga mediante ordinanze di protezione civile che sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome territorialmente interessate.

In relazione a tale previsione si segnala alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo strumento dell'intesa, sicuramente rispettoso delle autonomie, potrebbe rischiare di rendere subvalente l'interesse nazionale rispetto a quello regionale. Per tale ragione vanno individuate forme di coordinamento che comunque garantiscano la realizzazione degli scopi della protezione civile, introducendo semmai un meccanismo di superamento dell'intesa in tempi compatibili con le emergenze da

fronteggiare.

Art. 26

Si segnala la possibilità di inserire ulteriori misure di semplificazione, ad esempio in materia di autorizzazioni e licenze “semplificate”, per la ripresa delle attività commerciali, produttive, edilizie.

Art. 27

In relazione all'art. 27, si segnala la necessità di eliminare la virgola al comma 5, secondo periodo, tra le parole “*protezione civile*” e “*o ai soggetti attuatori competenti*”.

Art. 28

Al comma 1, lettera c), si evidenzia l'opportunità di sostituire le parole “*ripiantati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici*” con le parole “*indennizzati da compagnie assicuratrici*”.

Art. 30

In relazione all'art 30, comma 2, ove è previsto che chiunque faccia indebito utilizzo dei segni distintivi “*è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato*”, la Commissione speciale rileva che, anche in considerazione della portata della legge delega, sarebbe più opportuno prevedere una sanzione amministrativa, facendo tuttavia salva l'ipotesi che il fatto costituisca reato.

Art. 31

Si ravvisa l'opportunità di sostituire, al comma 3, ultimo periodo, le parole “*in concorso con l'attività delle citate organizzazioni*” con le parole “*in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.*”

Art. 32

Si segnala la necessità di espungere la locuzione atecnica “*partecipando con*

passione ed impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti”, o quantomeno di sostituirla con altra frase più consona ad un testo giuridico.

Art. 34

Con riferimento all'articolo 34 dello schema, si segnala la necessità di inserire, al comma 2, la congiunzione disgiuntiva “o” tra le parole “*sul territorio nazionale*” e “*all'estero*”.

Art. 35

La lett. b) del comma 1, nel testo proposto dall'intesa in Conferenza, dispone che “*all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari...*”.

In proposito, la Sezione ritiene che il riferimento a “*principi di democraticità*” non sia adeguato a individuare le persone più capaci tecnicamente di gestire il coordinamento dei volontari. Conseguentemente, si suggerisce di sostituire l'espressione in parola con una più idonea allo scopo, ad esempio con una del seguente tenore: “*individuato in base a requisiti di professionalità e di esperienza*”.

Art. 39

In riferimento all'art 39, comma 2, la Sezione è del parere che il termine previsto per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza di centottanta giorni nell'anno (pari alla metà di un anno solare, ovvero a due intere stagioni) possa essere considerato eccessivamente lungo e possa essere ridotto a centoventi giorni nell'anno.

Art. 48

Il Consiglio ritiene opportuno al comma 1 inserire il riferimento al successivo articolo 50, comma 1, modificando l'alinfa del comma 1 nei seguenti termini: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come stabilita*

dall'art. 50, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni”.

Art. 50

In ordine all'art 50, il Consiglio rileva che il comma 3 (*“In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti ...”*) sia superfluo e che sia errato il riferimento allo stesso comma 3, volendosi verosimilmente indicare il comma 1.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

GLI ESTENSORI
Vincenzo Neri, Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio